

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli  
nella seduta del 4 dicembre 2002.**

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Coronella, Cossa, Cristaldi, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frigato, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grimaldi, Kessler, La Malfa, Lion, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nan, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Paolo Russo, Scarpa Bonazza Buora, Santelli, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Villari, Violante, Vitali, Zacchera, Zani.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bolognesi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Coronella, Cossa, Cristaldi, de Ghislanzoni Cardoli, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frigato, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi,

Grimaldi, Kessler, La Malfa, Lion, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nan, Oliverio, Palma, Paoletti Tangheroni, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Ruggieri, Paolo Russo, Scarpa Bonazza Buora, Santelli, Scherini, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Strano, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante, Vitali, Zacchera, Zani.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 3 dicembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LEZZA: « Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali » (3446);

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nella programmazione televisiva » (3447);

TESTONI: « Disciplina dei compiti e delle funzioni della polizia militare e istituzione del servizio di gendarmeria militare » (3448).

Saranno stampate e distribuite.

### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge MIGLIORI: « Modifiche all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, concernenti la soppressione dei termini per l'ottenimento dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati » (1145) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Buontempo.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Crosetto.

La proposta di legge BOLOGNESI ed altri: « Tutela dei diritti dei bambini nelle comunicazioni radiotelevisive e nell'informazione » (2965) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Adduce.

La proposta di legge DI TEODORO: « Disposizioni in materia di organismi di garanzia collettiva fidi e di strumenti finanziari innovativi » (3063) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fragalà, Massidda, Onnis, Paolone, Ricciuti e Scherini.

La proposta di legge ONNIS ed altri: « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette » (3181) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Azzolini, D'Agrò, Galvagno, Lucchese e Scherini.

La proposta di legge GIACOMO VENTURA ed altri: « Istituzione dell'Osservatorio permanente sui beni culturali e ambientali » (3260) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Arrighi, Cardiello, Crimi, Giuseppe Gianni, Iorio, Paolone, Riccio, Romano e Tucci.

La proposta di legge FANFANI: « Sospensione della esecuzione della pena detentiva residua per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001 » (3386) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Annunziata, Boccia, Carra, Castagnetti, Delbono, Fioroni, Fistarol, Molinari, Monaco, Ruta, Santagata, Stradiotto e Verretti.

### **Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Titti De Simone, anche a nome degli altri firmatari, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

TITTI DE SIMONE ed altri: « Disciplina delle unioni civili » (716).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

SPINI ed altri: « Disposizioni in materia di ingresso in Italia di studiosi, titolari di borse di studio estere e simili » (3279) *Parere delle Commissioni VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI.*

#### *II Commissione (Giustizia):*

TITTI DE SIMONE ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di modificazione del nome o del cognome » (2990) *Parere della I Commissione;*

ONNIS ed altri: « Modifica agli articoli 428 e 443 del codice di procedura penale in materia di partecipazione del difensore nei procedimenti relativi all'impugnazione

della sentenza di non luogo a procedere e nei giudizi di appello » (3158) *Parere della I Commissione*;

LANDOLFI: « Istituzione nel comune di Sessa Aurunca di una sezione distaccata del tribunale di S. Maria Capua Vetere » (3216) *Parere delle Commissioni I, V e XI*.

*VII Commissione (Cultura):*

MAZZOCCHI ed altri: « Norme in materia di tutela dell'attività di videonoleggio » (3142) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV*.

*XI Commissione (Lavoro):*

NAN: « Disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori dell'ACNA di Cengio » (3144) *Parere delle Commissioni I, V e XII*.

**Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.**

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 26 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1984, n. 462, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi in alcune zone della Sicilia occidentale, colpite dal sisma del giugno 1981, aggiornata al 31 dicembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

**Trasmissione dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 2 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, la relazione riferita al 31 dicembre 2001, sullo stato di attuazione del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 3 luglio 2002 alla pagina 6, prima colonna, ventiduesima riga, la dicitura « al 31 dicembre 2001 » deve intendersi sostituita dalla seguente: « al 30 giugno 2001 ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 11 NOVEMBRE 2002, N. 251, RECANTE MISURE URGENTI  
IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (3381)**

**(A.C. 3381 – Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**CAPO I**

**ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI REGIONALI  
E DEL TRIBUNALE SUPERIORE  
DELLE ACQUE PUBBLICHE**

**ARTICOLO 1.**

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

**ARTICOLO 2.**

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

2. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

## ARTICOLO 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A.

2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

3. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

## ARTICOLO 4.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle

sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale.

## CAPO II

### MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300, CON RIGUARDO ALLE NORME IN TEMA DI MAGISTRATI COLLOCATI FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

#### ARTICOLO 5.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia è elevato a 62 unità, fino al 30 giugno 2004 ».

2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.

## CAPO III

### MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON RIGUARDO AI CRI-

### TERI DI CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ AI GIUDICI DI PACE IN MATERIA PENALE

#### ARTICOLO 6.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma *3-bis* è aggiunto il seguente:

« *3-ter.* In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

*a)* decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

*b)* ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

*c)* provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

*d)* decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

*e)* provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

*f)* decreto di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

*g)* decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione ».

#### CAPO IV

### MODIFICHE URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

#### ARTICOLO 7.

1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892,

quando fra il proprietario o l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l'indennità di espropriazione, la determinazione della indennità stessa è devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima Corte di appello, presidente, e da due ingegneri, particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di Napoli.

2. Sono nominati, con le modalità di cui al comma 1, un presidente e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di impedimento.

3. I componenti durano in carico un biennio e possono essere riconfermati ».

#### CAPO V

### NORME FINALI

#### ARTICOLO 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 68.955 per l'anno 2002 ed in euro 827.464 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002/2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## ALLEGATO A

(Previsto dall'articolo 3, comma 1)

TABELLA B DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1993, N. 295,  
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Primo presidente .....	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione .....	1
Presidenti aggiunti alla Corte di cassazione .....	2
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati .....	112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati .....	642
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati .....	8.821
Uditori giudiziari .....	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie ..	200
Totale .....	10.109

**(A.C. 3381 – Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE*All'articolo 4:*

*Al comma 2, primo periodo, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».*

*All'articolo 5:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere

collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004 ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, capoverso 3-ter, lettera f), la parola: « decreto » è sostituita dalla seguente: « ordinanza ».*

*L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

« ART. 8. – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per

l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni ».

**(A.C. 3381 – Sezione 3)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**CAPO I**

**ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI REGIONALI E DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE**

**ART. 1.**

*Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.*

**\* 1. 1.** Bonito.

*Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.*

**\* 1. 2.** Gerardo Bianco.

*Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.*

**\* 1. 3.** Benedetti Valentini.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: e.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 aggiungere le seguenti: e ogni altra norma incompatibile con il presente decreto.*

**1. 4.** Governo.

**ART. 2.**

*Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 140 aggiungere le seguenti: lettere a), b), c), d), f).*

**2. 3.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole da: che ha sede fino alla fine del comma con le seguenti: territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale nella fase della decisione, restando monocratica la fase dell'istruttoria.*

**\*2. 1.** Benedetti Valentini, Carrara, Antonio Russo, Antonio Pepe, Filippo Maria Drago, Giulio Conti, Perrotta, Marinello, Misuraca, Crosetto, Mondello, Costa, Porcu, Didonè, Brusco, Riccio.

*Al comma 1, sostituire le parole da: che ha sede fino alla fine del comma con le seguenti: territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale nella fase della decisione, restando monocratica la fase dell'istruttoria.*

**\*2. 2.** Olivieri, Rava.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* Le controversie di cui all'articolo 144 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite al tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione.

**2. 4.** Governo.

**(Approvato)**

ART. 3.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: legge 9 agosto 1993, n. 295 con le seguenti legge 5 marzo 1991, n. 71.*

*Conseguentemente, all'allegato A, sostituire le parole: Tabella B della legge 9 agosto 1993, n. 295 con le seguenti: Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71.*

**3. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

ART. 4.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: trecentosessantacinque.*

**4. 1.** Bonito.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Alla declaratoria di estinzione dei procedimenti di cui al comma 2 provve-

dono il tribunale ordinario o il tribunale amministrativo regionale rispettivamente competenti per territorio; la corte d'appello provvede per i giudizi di propria competenza.

**4. 3.** *(nuova formulazione)* Governo.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In caso di mancata riassunzione dei giudizi, le misure cautelari eventualmente accordate perdono efficacia dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

**4. 4.** Governo.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ; le stesse disposizioni si applicano per i provvedimenti non ancora depositati e per quelli che siano adottati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

**4. 6.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 5, sostituire le parole: di deposito della sentenza con le seguenti: di comunicazione del deposito del provvedimento adottato.*

**4. 7.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 6, dopo le parole: Per i giudizi aggiungere le seguenti: di rinvio dalla Corte di cassazione, per quelli.*

**4. 8.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: ; nelle materie di cui all'articolo 2, comma 3-bis, la competenza spetta al*

tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione.

**4. 9. Governo.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*. — 1. Le controversie di cui all'articolo 2, comma 1, che riguardano la provincia di Bolzano sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto della sezione distaccata di Bolzano della corte di appello di Trento; mentre le controversie di competenza del giudice amministrativo sono instaurate davanti alla sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige.

**4. 01.** Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè, Boato.

*(Approvato)*

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON RIGUARDO AI CRITERI DI CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ AI GIUDICI DI PACE IN MATERIA PENALE

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Bonito.

*Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera f).*

**6. 2.** Pisapia.

*Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera g).*

**6. 3.** Pisapia.

*Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera i).*

**6. 4.** Pisapia.

CAPO V

NORME FINALI

ART. 8.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: sono altresì elencati aggiungere le seguenti: con separata evidenza.*

**8. 1.** La Commissione.

*(Approvato)*

*(A.C. 3381 — Sezione 4)*

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

risulta meritevole di essere perseguito il fine della ricomposizione della giurisdizione e condivisibile ogni iniziativa che, sempre nel rispetto del dettato costituzionale, tenda conseguentemente al superamento degli organi e delle magistrature speciali;

risulta estranea al sistema giuridico della Repubblica qualsiasi attribuzione di potestà differenziate tra organi giudiziari di pari livello, né è con esso compatibile l'attribuzione di differenti competenze per materia o natura di provvedimenti ad organi giudiziari analoghi in ragione della diversa collocazione o competenza territoriale su qualsiasi parte del Paese,

impegna il Governo

a) ad attivare lo strumento della legge per l'attuazione di qualsiasi istituzione,

trasformazione, soppressione di organi giudiziari, nonché per qualsiasi modifica dell'ordinamento giudiziario;

b) ad assicurare nelle eventuali predisposizioni di norme incidenti sull'ordinamento giudiziario, che ad organi giudiziari di pari livello territorialmente com-

petenti su qualsiasi parte del paese corrisponda la attribuzione di identiche potestà e competenze per materia e natura di provvedimenti.

9/3381/1. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Benedetti Valentini, Perrotta.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Iniziative normative per la messa in sicurezza delle strutture ospedaliere nella provincia di Foggia)**

DI GIOIA. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

il direttore amministrativo dell'azienda ospedaliero-universitaria « Ospedali riuniti » di Foggia, in data 27 novembre 2002, ha emanato un'ordinanza di sgombero precauzionale per il trasferimento dei pazienti e delle attività di terapia intensiva;

le condizioni statiche della suddetta struttura erano state segnalate, per la loro gravità, dalla precedente delibera del direttore generale del 17 ottobre 2002;

già da tempo sono stati avviati alcuni interventi di manutenzione per il consolidamento e la messa in sicurezza della struttura, che riguardano anche l'ala oggetto dello sgombero precauzionale;

tale situazione di rischio e di allarme risulta aggravata dopo il sisma del 31 ottobre 2002 che ha interessato la provincia di Foggia assieme a quella di Campobasso;

l'azienda ospedaliero-universitaria « Ospedali riuniti » di Foggia è un ospedale di secondo livello per fronteggiare gli interventi di emergenza e tale ruolo è ancor più importante in considerazione dei rischi sismici e dei danni alle popolazioni civili —:

se il Governo non intenda adottare iniziative normative volte ad applicare anche alle aziende ospedaliere localizzate nella provincia di Foggia gli interventi economici già previsti per la messa in sicurezza delle scuole, atteso che la provincia di Foggia è interessata dallo stato di emergenza decretato dal Presidente del Consiglio dei ministri l'8 novembre 2002. (3-01671)

(3 dicembre 2002)

**(Sezione 2 – Opuscolo predisposto dai ministri della salute e dell'istruzione per la prevenzione dell'Aids)**

LABATE, VIOLANTE, MONTECCHI, INNOCENTI, RUZZANTE, AGOSTINI, BOGI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, NICOLA ROSSI, GRILLINI, BATTAGLIA, GRIGNAFFINI, TURCO, ZANOTTI, DI SERIO D'ANTONA, GIACCO, BOLOGNESI, LUCÀ, CAPITELLI, SASSO, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, LOLLI, MARTELLA e TOCCI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

domenica 1° dicembre 2002 è stata la giornata mondiale per la lotta all'*aids*;

l'Unaid (agenzia dell'Onu per la lotta all'*aids*) ha lanciato un vero e proprio grido di allarme in occasione della presentazione del suo rendiconto annuale, in cui si evidenzia che sono quarantadue milioni, tra adulti e bambini, le persone sieropositive e che nel solo 2002 cinque milioni di persone sono state contagiate;

le donne rappresentano il 50 per cento del numero globale dei sieropositivi, determinando così la grande novità del rapporto di quest'anno;

in Italia, il fenomeno *aids*, con gli oltre 50.271 casi segnalati al 30 giugno 2002, continua ad essere un'emergenza, con i 935 nuovi casi notificati al centro operativo *aids*;

le regioni più colpite dall'*aids* sono la Lombardia, la Liguria, il Lazio, l'Emilia Romagna e la Campania; il 71,7 per cento del totale dei casi si concentra nella fascia d'età compresa tra i 25 ed i 39 anni;

il serbatoio di infezione è ancora ampio e si stima che i sieropositivi nel nostro Paese siano tra gli 80 ed i 110 mila casi;

i sistemi di sorveglianza delle nuove diagnosi da infezioni da Hiv, per ora attivi solo in alcune regioni, mostrano che è necessario non abbassare la guardia e rafforzare a livello nazionale i sistemi di sorveglianza delle nuove infezioni da Hiv, senza enfatizzare l'istituzione di registri che aprono problematiche non indifferenti per la tutela della *privacy* dei cittadini.

l'interruzione della precedente fattiva collaborazione tra Commissione nazionale *aids* e Consulta del volontariato per l'*aids* comporta la perdita di sinergie fondamentali per una capillare azione informativa, preventiva e di reinserimento sociale, soprattutto dei sieropositivi, a livello territoriale in tutto il Paese;

recenti notizie di stampa hanno evidenziato che l'opuscolo informativo messo a punto congiuntamente dal ministero della salute e da quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto affermato dai due più eminenti immunologi ed infettivologi del nostro Paese non sia efficace né dal punto di vista della corretta informazione, né dal punto di vista della conoscenza di tutti gli strumenti esistenti in termini preventivi per contrastare l'infezione da Hiv;

ancorché volto ai giovani delle scuole dell'obbligo e superiori, l'opuscolo richiama metodi di prevenzione che nulla hanno a che vedere con ciò che, unanimemente, la scienza sollecita da oltre 20 anni per prevenire l'infezione, e cioè l'uso del profilattico nel caso di rapporti occasionali o a rischio, ma introduce una concezione etica di parte che non si addice alla conoscenza corretta di tutti i mezzi preventivi oggi a disposizione —:

se non ritengano opportuno ritirare l'opuscolo approntato, affinché non si presti ad interpretazioni lesive dello sviluppo armonico della personalità dei giovani e non corrette dal punto di vista informativo e preventivo, e sviluppare, in accordo con la Commissione nazionale dell'*aids* e la Consulta per la lotta all'*aids*, un'azione capillare di informazione e di prevenzione, in particolare modo rivolta alle giovani generazioni. (3-01672)

(3 dicembre 2002)

### **(Sezione 3 – Iniziative a favore dei medici specializzandi)**

VALPIANA. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

sessantamila medici specializzandi hanno dichiarato lo stato di agitazione per protestare contro il mancato stanziamento nel disegno di legge finanziaria per il 2003 dei fondi per la stipula dei contratti di formazione-lavoro, previsti dal decreto legislativo n. 368 del 1999 e dalle direttive comunitarie;

il Sottosegretario per la salute, senatore Cesare Cursi, ha dichiarato il 24 ottobre 2002, rispondendo ad un'interrogazione in Commissione affari sociali della Camera dei deputati, che « il ministero della salute lavora per pervenire ad una soluzione che soddisfi le legittime aspettative dei medici in formazione » e che « uno schema di contratto formazione-lavoro è stato trasmesso in data 25 luglio 2002 alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione »;